



Banco Desio

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

28 GIUGNO 2007– 1[^] CONVOCAZIONE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede sociale in Desio – Via Rovagnati, 1
Capitale Sociale Euro 67.705.040/00 = i.v.
R. I. e C.F. 01181770155
Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO
Iscritta all'Albo dei Gruppo Bancari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	Agostino GAVAZZI	*
-------------------	------------------	---

<i>Vice Presidente</i>	Guido POZZOLI	*
------------------------	---------------	---

<i>Amministratore Delegato</i>	Nereo DACCI	*
--------------------------------	-------------	---

<i>Consiglieri</i>	Francesco CESARINI	**
	Luigi GAVAZZI	
	Paolo GAVAZZI	**
	Luigi GUATRI	**
	Stefano LADO	*
	Gerolamo PELLICANO'	**

* *Membri del Comitato Esecutivo*

** *Amministratori indipendenti*

COLLEGIO SINDACALE

<i>Presidente</i>	Eugenio MASCHERONI
-------------------	--------------------

<i>Sindaci Effettivi</i>	Rodolfo ANGHILERI
	Marco PIAZZA

<i>Sindaci Supplenti</i>	Giovanni CUCCHIANI
	Clemente DOMENICI
	Rizziero GARATTINI

DIRETTORE GENERALE

Alberto MOCCHI

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - S.p.a.

Capogruppo del gruppo Banco Desio
Iscritta all'albo dei gruppi bancari
Sede in Desio, via Rovagnati n. 1
Capitale sociale Euro 67.705.040,00 interamente versato
Registro imprese e codice fiscale n. 01181770155

Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n.1, per il giorno 28 giugno 2007, ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposte di modificazione ed integrazione dello statuto sociale (ed in particolare degli articoli 16, 17, 20, 23, 24, 26 e 27), per adeguamento alla "legge per la tutela del risparmio" (legge n. 262/2005) e relativo "decreto correttivo" (decreto legislativo n. 303/2006). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, sono legittimati ad intervenire in assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta comunicazione, almeno due giorni non festivi prima della data dell'assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., con i modi e nei termini prescritti.

Desio, 16 maggio 2007

p. Il Consiglio di amministrazione

Il presidente:

ing. Agostino Gavazzi

S-5365.

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE (ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 16, 17, 20, 23, 24, 26 E 27), PER ADEGUAMENTO ALLA "LEGGE PER LA TUTELA DEL RISPARMIO" (L. N. 262/2005) E RELATIVO "DECRETO CORRETTIVO" (D.LGS. N. 303/2006). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

La c.d. "Legge per la tutela del Risparmio" ha, tra l'altro, introdotto significative modifiche alla disciplina delle Società quotate prevista nel D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), anche in materia di regole di Governo Societario. In particolare, sono previste nuove disposizioni sulla composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché sui requisiti di indipendenza degli amministratori, finalizzate a rafforzare la tutela delle minoranze azionarie qualificate, che avranno ora il diritto di nominare un proprio rappresentante nell'Organo Amministrativo ed il Presidente del Collegio Sindacale (per quest'ultimo il diritto delle minoranze alla nomina di un sindaco effettivo e di un supplente era già previsto dal TUF).

Le nuove norme del TUF hanno dettato i principi generali ⁽¹⁾, demandando alla regolamentazione della Consob e agli statuti delle società il compito di disciplinare le disposizioni di dettaglio. Consob ha regolato la materia ⁽²⁾, per quanto di propria competenza, disciplinando le modalità di elezione del Collegio Sindacale con voto di lista che, tenuto conto anche delle indicazioni dottrinali, saranno applicate per analogia e ove compatibili, anche alla nomina con voto di lista del Consiglio di Amministrazione.

⁽¹⁾ Per agevolare la lettura del presente documento, si riporta uno stralcio degli artt. del TUF di interesse, come modificati.

Art. 147-ter (Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione).

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. [...]

3. [...] almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. [...]

4. [...] almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, nonché se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati o da associazioni di categoria [...] L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione del Collegio Sindacale).

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. [...]

⁽²⁾ Le disposizioni della Consob sono contenute nel Titolo V-bis -Organi di Amministrazione e Controllo- del nuovo Regolamento Emittenti (Reg. 11971/1999 e succ. modifiche ed integrazioni - RE).

La Legge in oggetto ha inoltre introdotto la funzione del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", demandando allo statuto la sola determinazione dei requisiti di professionalità e le modalità di nomina⁽³⁾. La ulteriore disciplina del "Dirigente preposto" concerne le relative attribuzioni e le responsabilità⁽⁴⁾ e sarà oggetto di successivi provvedimenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Premesso che il termine ultimo per provvedere ad uniformare gli statuti è stato fissato nel 30 giugno 2007 e che i regolamenti della Consob sono stati emanati con delibera del 3 maggio 2007, si riporta il progetto di modifica degli articoli dello statuto interessati, approvato dal C.d.A. del 24 maggio 2007 ed impostato secondo le disposizioni della Banca d'Italia e della Consob in materia di modifiche statutarie (raffronto tra testo vigente e testo proposto, con evidenziazione delle modifiche e relative note esplicative).

Si ricorda, infine, che l'efficacia delle modifiche statutarie è subordinata al provvedimento di accertamento della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993).

In base alle recenti disposizioni di Vigilanza, detto provvedimento può essere rilasciato anche prima dell'Assemblea, salva l'ulteriore verifica di conformità delle deliberazioni assunte, rispetto al progetto presentato ed alle eventuali osservazioni formulate dalla Banca d'Italia.

Con l'occasione, al fine di rendere più agevole la lettura dello statuto, si richiede l'approvazione del testo integrale contenente la numerazione dei commi nei singoli articoli, senza modifiche nelle singole clausole.

⁽³⁾ Il primo comma del nuovo **Art. 154-bis del TUF (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)**, dispone:

1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. [...]

⁽⁴⁾ Per completezza si riportano le ulteriori disposizioni dell'Art. 154-bis del TUF.

[...].

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - composizione - requisiti e nomina Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a undici membri, anche non soci, secondo determinazione dell'assemblea.</p> <p>Gli stessi, eletti dall'Assemblea, durano in carica al massimo per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.</p>	<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina ⁽¹⁾ <i>1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea.</i> <i>2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. ⁽²⁾</i> <i>3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.</i> <i>4. - Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. ⁽³⁾</i> <i>5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.</i> <i>6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.</i> <i>7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</i> <i>8. - Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.</i></p>

⁽¹⁾ Il testo proposto è redatto tenendo conto dell'art. 147-ter del TUF e degli artt. 144-ter e ss. del Regolamento Consob Emittenti (RE), applicando anche quelle norme, dettate da Consob per il voto di lista dei sindaci, che sono compatibili col voto di lista per il CdA. In particolare l'art. 144-quinquies inerente i *Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza* (v. *nota 6*).

⁽²⁾ I primi due commi sono invariati nella sostanza, salvo l'innalzamento a otto del numero minimo degli amministratori, compatibile con l'obbligo di nominarne almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza (v. *nota 3*).

⁽³⁾ In conformità al 4° comma dell'art. 147-ter del TUF, si prevede che almeno due amministratori debbano possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148.3 del TUF, la cui perdita comporta la decadenza dalla carica. Si è scelto di non prevedere per statuto anche gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, fermo restando che detti ulteriori requisiti, peraltro compatibili e cumulabili con quelli di legge, saranno comunque garantiti, come da prassi, per un numero adeguato di amministratori.

	<p>9. - Le liste devono essere corredate:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale;- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto. <p>10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.</p> <p>13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati. ⁽⁴⁾</p> <p>14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente,
--	--

⁽⁴⁾ Le clausole per la presentazione delle liste (quorum, termini, documentazione di corredo, vincoli e limitazioni per i soci) sono conformi al RE (v. artt. 144-quater e ss.).

I soci che presentano una lista di candidati pari o superiore a otto dovranno proporre almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di legge, al fine di garantirne il numero minimo prescritto per l'intero CdA.

Per i rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, si applica quindi l'art. 144-quinquies comma 1 del RE (v. nota 6).

Si è ritenuto opportuno specificare che un amministratore possa, al termine di un mandato, anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi dai suoi precedenti elettori, senza che vi sia presunzione di collegamento.

	<p><i>con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.</i></p> <p><i>In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.</i></p> <p>15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. ⁽⁵⁾</p> <p>16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore. ⁽⁶⁾</p> <p>17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.</p>
--	--

⁽⁵⁾ La procedura di elezione prevede un sistema di elezione di tipo "maggioritario", con la nomina di un amministratore candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi in Assemblea, purché in % almeno pari alla metà del quorum necessario per la sua presentazione, come consentito dall'art. 147-ter. c. 1, del TUF. Eventuali casi di parità tra liste "di minoranza" sono disciplinati con ballottaggio a maggioranza relativa, fermo restando che coloro che abbiano votato la lista "di maggioranza" possano astenersi dalla ulteriore votazione.

⁽⁶⁾ Per i rapporti di collegamento tra soci, la norma applicabile è l'art. 144-quinquies, comma 1, del RE (dettato per il Collegio Sindacale, ma adattabile anche al CdA), di seguito riportata:

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2 del Testo Unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo Unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

[...]

Il 2° comma dell'art. 144-quinquies è stato riportato nel successivo periodo dello statuto.

Art. 17 – Sostituzione degli amministratori

Qualora, per rinuncia o altre cause, venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 17 – Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto. ⁽⁷⁾

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge. ⁽⁸⁾

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

⁽⁷⁾ La clausola per la sostituzione degli amministratori è integrata per renderla più conforme alla nuova composizione del CdA.

Il primo comma sottintende l'applicazione della ordinaria procedura di cooptazione e successiva nomina assembleare (art. 2386, c.c.), nel caso di sostituzione di un amministratore nominato dalla "lista di maggioranza" (o comunque dalla lista unica).

In caso di cessazione di un amministratore indipendente, il CdA e l'Assemblea saranno tenuti a nominare un nuovo amministratore indipendente, solo qualora venga meno il numero minimo prescritto dall'art. 16, ossia due.

⁽⁸⁾ Per l'eventuale sostituzione dell'amministratore nominato dalla lista di minoranza, è prevista una clausola volta a garantire alle minoranze stesse, nei limiti del possibile, di rinominare un proprio candidato: dapprima vincolando il CdA a cooptare il primo eventuale candidato non eletto iscritto nella stessa lista (sempreché lo stesso sia ancora disponibile ed abbia tutti i requisiti prescritti, che saranno comunque accertati con la procedura di Vigilanza); poi, consentendo a qualsiasi minoranza qualificata (tenuto conto che nel frattempo l'azionariato potrebbe anche essere variato) di riproporre o proporre una candidatura in occasione della prima Assemblea utile. I vincoli di presentazione delle candidature (quorum, termine di 15 giorni, documentazione di corredo, limitazioni per i soci) restano i medesimi del voto di lista originario, ma la nomina avverrà a maggioranza relativa.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o due membri del Collegio Sindacale.

...(omissis)...

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta *al Presidente del Consiglio di Amministrazione* da almeno due consiglieri o *da un membro* del Collegio Sindacale. ⁽⁹⁾

...(omissis)...

Art. 23 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza, presiede un componente designato dal Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta da due componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale.

(...omissis...)

Art. 23 – Comitato Esecutivo

1. - Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, presiede un componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta *al Presidente del Consiglio di Amministrazione* da due componenti o da *un membro* del Collegio Sindacale. ⁽¹⁰⁾

(...omissis...)

⁽⁹⁾ Adeguamento necessario al nuovo art. 151 del TUF, che prevede il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione in capo a ciascun sindaco effettivo, individualmente. Con l'occasione si è esplicitato che tale potere può essere esercitato previa comunicazione al Presidente del CdA.

⁽¹⁰⁾ Idem, per quanto concerne il potere di convocazione del Comitato Esecutivo.

Art. 24 – Amministratore Delegato e Direttore Generale

Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

Art. 24 – Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

4. - *Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.*

5. - *Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali delle banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.*

6. - *Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.*⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente articolo è integrato in conformità all'art. 154-bis del TUF. Fermo il parere del Collegio Sindacale, la nomina e l'attribuzione di poteri al Dirigente preposto sono riservate al CdA, come per il Direttore Generale, che è soggetto ad analoga disciplina delle responsabilità (art. 2396 c.c.). Per la determinazione dei requisiti si è preso spunto dalle disposizioni dettate per gli esponenti aziendali.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti e ne determina il compenso. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai Sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che:

- a) si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- b) ricoprono la carica di Sindaco in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, non computandosi sia il Banco, sia le società controllate, controllanti e collegate del Banco stesso.

I Sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile:

- 1) almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) i Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto 1) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e ne determina il compenso. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - *Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.*

4. - *I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti.* ⁽¹²⁾

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa *di legge e regolamentare* applicabile:

- I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;
- II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle

⁽¹²⁾ La clausola sulle cause di ineleggibilità dei sindaci è stata riformulata, tenuto conto che i limiti al cumulo degli incarichi sono ora normati dal RE (Capo II del Titolo V-bis, emanato ai sensi dell'art. 148-bis del TUF), al quale deve intendersi il riferimento. Restano ferme tutte le ulteriori cause di ineleggibilità ed i requisiti previsti dalle norme primarie e secondarie in materia, applicabili alle banche quotate.

<p>imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;</p> <p>- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.</p>	<p>imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;</p> <p>- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.</p>
--	--

<p>Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente</p> <p>I Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista può contenere al massimo sei candidati, tre per la carica di Sindaco effettivo e tre per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti e riportanti i dati anagrafici di ciascun candidato, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione. Ogni azionista potrà presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste, alle stesse dovranno essere allegate copie dei documenti di ammissione all'Assemblea, rilasciate a tal fine dai soggetti depositari delle azioni. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal vigente statuto, nonché un curriculum vitae.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.</p> <p>Alla elezione dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la prima, saranno tratti nell'ordine con il quale sono elencati un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato iscritto nella lista di maggioranza; ove, per qualsiasi ragione, per la nomina dell'intero Collegio Sindacale non possa adottarsi la procedura di cui alle lettere a) e b), e quindi anche nel caso di presentazione di un'unica lista, ovvero in mancanza di liste, i Sindaci ed il Presidente vengono eletti con le modalità e le maggioranze di legge, fatto salvo che, in caso di presentazione di un'unica lista, l'Assemblea esprime innanzitutto il proprio voto su di essa, purché la stessa comprenda un numero di candidati sufficienti a coprire i seggi in palio; 	<p>Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente</p> <p><i>1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.</i></p> <p><i>2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p><i>3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso in cui entro detto termine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sia stata presentata una sola lista; - siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari; - siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto; <p><i>la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.</i></p> <p><i>4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.</i></p> <p><i>5. - Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.</i></p> <p><i>6. - Le liste devono essere corredate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione dei soci presentatori diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari; - dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
--	--

- e) nel caso di parità di voto tra due o più liste si procede a nuova votazione di ballottaggio tra dette liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea ed i candidati saranno così eletti:
- se il ballottaggio è tra liste che avevano ottenuto la maggioranza relativa dei voti, si adatterà la procedura di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - se il ballottaggio è tra liste che avevano ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima, saranno nominati come terzo Sindaco effettivo e terzo Sindaco Supplente i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa di voti nel ballottaggio.
- In tutti i casi in cui dall'esito del ballottaggio permangano situazioni di parità di voto tra liste, si procederà ad ulteriore ballottaggio;
- f) in caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, secondo che questi appartenga alla lista di maggioranza o di minoranza, subentra rispettivamente il primo Sindaco supplente indicato nella lista di maggioranza o il Sindaco supplente tratto dalla lista di minoranza.
- In caso di sostituzione del Presidente, assume la Presidenza il Sindaco più anziano di età della lista di maggioranza che sia in possesso del requisito richiesto per tale carica, previa sostituzione dei Sindaci effettivi con le modalità sopra descritte.
- La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 C.C. è deliberata dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di legge.

- cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.*
- 7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.**
- 8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.**
- 9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati. ⁽¹³⁾**
- 10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:**
- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;**
 - b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.**
- In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.*
- 11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.**

⁽¹³⁾ Le clausole per la procedura di presentazione delle liste (quorum, termini, documentazione di corredo, limitazioni per i soci) sono conformi al RE (v. artt. 144-quater e ss.). Rispetto alle analoghe clausole per il CdA, è prevista la possibilità (prescritta dall'art. 144-sexies comma 5 del RE) di presentare liste sino a 10 giorni prima dell'Assemblea con riduzione alla metà del quorum richiesto, qualora nel termine di 15 giorni sia stata regolarmente depositata una sola lista, o siano state depositate più liste presentate da soci che risultino collegati tra loro secondo quanto previsto dall'art. 144-quinquies del RE.

	<p>12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.</p> <p>13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge. ⁽¹⁴⁾</p> <p>14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.</p> <p>15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.</p> <p>16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale. ⁽¹⁵⁾</p> <p>17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.</p>
--	--

⁽¹⁴⁾ Anche la procedura di elezione dei sindaci, conforme all'art. 144-sexies del RE, prevede un sistema di elezione di tipo "maggioritario", con elezione del sindaco "di minoranza", nonché Presidente, dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi in Assemblea. Diversamente dal CdA, la legge ed i regolamenti non consentono di prevedere che la lista di minoranza debba ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per presentare le liste. Per i rapporti di collegamento si applica sempre l'art. 144-quinquies del RE.

⁽¹⁵⁾ La sostituzione dei sindaci è regolata secondo criteri analoghi a quelli del CdA, ma tenendo conto dei diversi principi che, nell'ordinamento, governano la sostituzione di un sindaco cessato. Pertanto, è previsto il subentro automatico del primo sindaco supplente proveniente dalla medesima lista (purché ancora in possesso di tutti i requisiti prescritti, che saranno comunque accertati con la procedura di Vigilanza); alla prima assemblea utile si procederà alla nomina del sindaco effettivo e supplente necessari per il reintegro del Collegio Sindacale, con votazione assunta a maggioranza assoluta, se sono da nominare i sindaci della lista "di maggioranza"; con votazione a maggioranza relativa, se sono da eleggere i sindaci "di minoranza" ed il Presidente; in tal caso, come per il CdA, si consente a qualunque minoranza qualificata di presentare o ripresentare una lista di propri candidati, con tutti i vincoli previsti per il deposito delle liste originarie.

Benché le modifiche statutarie proposte incidano su aspetti strutturali del funzionamento della società e su diritti individuali dei soci, non sono ravvisabili gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Trattasi infatti di modifiche conformi a disposizioni dettate dalla normativa primaria e secondaria, laddove lo spazio lasciato alla "autonomia statutaria" è limitato più che altro ad aspetti tecnici e procedurali; peraltro, anche le correlate modifiche all'esercizio di diritti individuali dei soci (quali il diritto di presentazione delle liste ed i vincoli al diritto di voto) sono finalizzate al perseguimento del principio, tutelato dall'ordinamento, di garantire alle minoranze il diritto di nominare un amministratore ed il Presidente del Collegio Sindacale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta unica di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli articoli 16, 17, 20, 23, 24, 26 e 27 dello statuto sociale, secondo lo schema proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e allegato al verbale sotto la lettera
- b) di incaricare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta, di apportare alla presente deliberazione le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza, o che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- c) di approvare il nuovo testo integrale dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche di cui alla lettera a) e rielaborato al solo fine di numerare i commi di ciascun articolo, senza alcuna ulteriore modifica delle singole clausole."

Lo statuto aggiornato a seguito delle deliberazioni assunte sarà allegato al verbale sotto la lettera, agli effetti dell'art. 2436 c.c.

Desio, 24 maggio 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. A. Gavazzi

STATUTO

Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l'attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Art. 3 – Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

Art. 5 - Azioni

1. - Le azioni sono indivisibili.
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.
6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.
7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 6 - Azioni di risparmio

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.
2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.
3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 7 – Organi sociali

1. - Sono Organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 8 – Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. - L'avviso deve contenere l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto.
2. - Possono intervenire in Assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano vincolato le azioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso gli intermediari indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.
2. - Tutte le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 13 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.
3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Art. 15 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - *La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea.*
2. - *Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.*
3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.
4. - *Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.*
5. - *Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.*
6. - *Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.*
7. - *La lista deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.*
8. - *Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.*
9. - *Le liste devono essere corredate:*
 - *dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
 - *da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale;*
 - *dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.*
10. - *Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.*
11. - *Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.*
12. - *Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.*
13. - *Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.*
14. - *In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:*
 - a) *dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;*
 - b) *tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.*

Allegato alla relazione del C.d.A. all'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

15. - *Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.*

16. - *I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.*

17. - *In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.*

18. - *La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.*

Art 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - *Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.*

2. - *In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato.*

3. - *In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.*

4. - *Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.*

Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituirà il Vice Presidente più anziano di età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo;
- l'emanazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** da almeno due consiglieri o **da un membro** del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese

Allegato alla relazione del C.d.A. all'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007

a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 21 - Compensi agli amministratori

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei soci.

2. - All'Assemblea compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22 - Organi e soggetti delegati

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 23 - Comitato Esecutivo

1. - Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza, presiede un componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta **al Presidente del Consiglio di Amministrazione** da almeno due consiglieri o **da un membro** del Collegio Sindacale.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

4. - **Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.**

5. - **Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.**

6. - **Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.**

Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Allegato alla relazione del C.d.A. all'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e ne determina il compenso. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.
3. - *Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.*
4. - *I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti.*
5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:
 - I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;
 - II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.
6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:
 - le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
 - i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

1. - *La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.*
2. - *Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.*
3. - *Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso in cui entro detto termine:*
 - *sia stata presentata una sola lista;*
 - *siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;*
 - *siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;**la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.*
4. - *In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.*
5. - *Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.*
6. - *Le liste devono essere corredate:*
 - *dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
 - *da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari;*
 - *dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.*
7. - *Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.*
8. - *Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.*
9. - *Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.*
10. - *In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:*
 - a) *dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;*
 - b) *tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.**In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.*
11. - *I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.*
12. - *Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.*
13. - *In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi*

ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

- a) **qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;**
 - b) **qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale.**
- 17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.**

Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Controllo contabile

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge.

Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre, l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;
- b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;
- c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.